



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6131 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura XXXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. - OMISSIS-, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di XXXXX;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Osserva:

Il provvedimento impugnato in primo grado ha dichiarato irricevibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il rigetto risulterebbe determinato dal fatto che il permesso di cui si chiede la conversione è stato adottato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 20/2023.

Il T.A.R. ha in argomento osservato che “il permesso di soggiorno per protezione speciale gli è stato rilasciato dalla Questura di Verona dopo la data del 6 maggio 2023, sebbene la Commissione territoriale di Verona abbia riconosciuto il diritto alla protezione speciale, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del decreto legislativo n. 286/1998, con decreto adottato in data 8 maggio 2023 e notificato in data 29 maggio 2023”.

Il 6 maggio è individuato dal T.A.R. come “data di entrata in vigore della legge di conversione n. 50/2023”.

Da tale scansione fattuale il T.A.R. fa derivare che a questa fattispecie si applica l’art. 7, comma 2, del citato decreto-legge, che fa riferimento alle istanze già presentate.

In particolare il TAR condivide la prospettazione del ricorrente secondo la quale “le “istanze” alle quali si riferisce tale articolo non sono le istanze di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, bensì le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentate fino alla data del 11 marzo 2023 (ossia la data di entrata in vigore del decreto legge n. 20/2023)”, ma respinge la domanda cautelare perché ritiene che “non pare corretto (avuto riguardo ai rapporti tra il comma 2 ed il comma 3 dell’art. 7) interpretare la locuzione “disciplina previgente” nel senso che essa comprende anche la possibilità di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dopo la data del 6 maggio 2023, perché tale locuzione pare da riferire solo alla disciplina delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentate fino alla data del 11 marzo 2023”.

Le istanze che rileverebbero favorevolmente ai sensi dell’art. 7, comma 2, sarebbero – secondo il T.A.R. - comunque solo quelle che abbiano dato luogo a un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato entro il 6 maggio 2023.

L’appellante deduce l’erroneità della richiamata motivazione, e chiarisce che l’istanza (di permesso di soggiorno per protezione speciale) è stata presentata il 21 ottobre 2022.

Ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, l’appello risulta assistito da significativi profili di fondatezza.

Il fattore preclusivo individuato dal primo giudice non è ricavabile – né testualmente, né sul piano funzionale – dalla disposizione citata.

A tacer d’altro, seguendo questo argomentare si rimetterebbe la sorte dell’interessato alle tempistiche amministrative di evasione della pratica.

La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto.

Proprio il raffronto con il comma 3 (che il primo giudice evoca quale termine di confronto sul piano sistematico) dimostra che in un caso si ha riguardo alla presentazione dell’istanza (essendo evidentemente irrilevante il momento del rilascio del permesso per protezione internazionale): e in tal caso la conseguenza è l’applicazione della disciplina previgente (dunque, la possibilità di

conversione); mentre nel secondo caso (comma 3) il già intervenuto rilascio del permesso per protezione internazionale ne consente sia il rinnovo che la conversione.

La prima norma (comma 2) considera unicamente l'avvenuta presentazione dell'istanza di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore del decreto-legge; la seconda (comma 3) considera unicamente l'avvenuto rilascio di tale permesso per protezione.

La superiore ricostruzione è peraltro assolutamente dominante nell'ambito della giurisprudenza (*ex multis*, T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza n. 2319/2024), e pare finanche ricondursi all'interpretazione fatta propria, successivamente all'adozione del provvedimento gravato, dall'amministrazione resistente (si veda la Circolare del Ministero dell'Interno del 29 maggio 2024, e l'allegato parere dell'Avvocatura dello Stato), pur costituita nel presente giudizio.

Nel caso di specie la data di presentazione dell'istanza (di protezione internazionale) è pacificamente anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge, sicché le censure proposte contro il provvedimento di irricevibilità risultano assistite da *fumus boni juris*.

Poiché dall'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado possono derivare all'interessato profili di pregiudizio dotati degli attributi della gravità e della irreparabilità, l'appello cautelare va accolto, in riforma dell'ordinanza gravata, disponendo la sospensione di tale provvedimento nelle more del giudizio di merito (la cui udienza risulta già fissata).

Le spese del doppio grado della fase cautelare, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero dell'Interno, secondo la regola della soccombenza (nulla dev'essere disposto sulla richiesta di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, di cui alla memoria del 26 agosto 2024, non risultando proposta nel presente giudizio la relativa domanda).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6131/2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere all'appellante le spese del doppio grado della fase cautelare, liquidate in complessivi euro duemila/00, oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati...